

126

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Comunicazione
Proposta di Legge presentata nella tornata del 20. gbre 1861.
dal Ministro Dell'Estero

OGGETTO

Trattato di amicizia, commercio, e navigazione
colla Repubblica del Salvador

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

CAMERA DEI DEPUTATI

TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE

colla repubblica del Salvador

**presentato dal presidente del Consiglio dei ministri,
ministro degli affari esteri**

(RICASOLI BETTINO)

nella tornata del 20 novembre 1861

SIGNORI,

Il Governo di S. M. ha testè conchiuso un trattato d'amicizia, commercio e navigazione colla repubblica del Salvador. Nel dare notizia alla Camera di siffatta stipulazione, in adempimento al prescritto dall'articolo 5° dello Statuto, io mi fo pregio di presentarvi, o signori, copia autentica di questo trattato, mercè il quale rimane definitivamente regolata la condizione dei sudditi di S. M. nel territorio di quella repubblica, ed il commercio e la navigazione nazionale vengono ammessi a partecipare nello Stato del Salvador dei vantaggi e delle agevolezze concesse al commercio ed alla navigazione delle altre nazioni.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute:

Un trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione essendo stato conchiuso tra i nostri Stati e quelli della repubblica del Salvador, e sottoscritto dai rispettivi plenipotenziari in Torino addì ventisette del mese di ottobre dell'anno mille ottocento sessanta;

Trattato del tenore seguente:

In nome della Santissima Trinità,

Esistendo da molti anni numerose relazioni commerciali fra il regno di Sardegna e la repubblica del Salvador, s'è giudicato conveniente, tanto per favorire l'incremento del loro reciproco commercio, come per mantenere la buona e leale intelligenza, che i rapporti attualmente esistenti fra l'uno e l'altro Governo fossero confermati e stabiliti regolarmente per mezzo di un trattato d'amicizia, commercio e navigazione;

A tale intento hanno nominato a loro rispettivi plenipotenziarii:

Sua Maestà il Re di Sardegna, il signor cavaliere Domenico Carutti di Cantogno, commendatore dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, cavaliere dell'ordine del merito civile di Savoia, gran cordone dell'ordine d'Isabella Cattolica di Spagna, grande ufficiale dell'ordine di Leopoldo del Belgio, socio residente della real accademia delle scienze, membro e segretario del Consiglio del contenzioso diplomatico, deputato al Parlamento nazionale, e segretario generale del Ministero degli affari esteri;

Sua Eccellenza il generale Barrios, presidente della repubblica del Salvador, il signor cavaliere Giuseppe Ansaldo, ufficiale dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, già deputato al Parlamento nazionale sardo;

I quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli:

ART. 1.

Vi sarà pace ed amicizia perpetua fra S. M. il Re di Sardegna ed i suoi eredi e successori da una parte, e la repub-

blica del Salvador dall'altra, non che fra i sudditi e cittadini d'ambi gli Stati, senza eccezione di persone o di luoghi. (126)

ART. 2.

Vi sarà reciprocamente completa ed intiera libertà di commercio fra tutti i territorii e Stati appartenenti a S. M. il Re di Sardegna e tutti i territorii della repubblica del Salvador.

I sudditi e cittadini delle due alte parti contraenti potranno con tutta libertà e sicurezza approdare coi loro bastimenti e carichi a tutti quei punti, porti e fiumi di Sardegna e del Salvador dove l'approdo è attualmente permesso, o sarà permesso in avvenire ai bastimenti e carichi di qualsiasi altra nazione o Stato.

I sudditi sardi nel Salvador, i cittadini del Salvador negli Stati di S. M. il Re di Sardegna, godranno per questo rispetto della stessa libertà e sicurezza che i nazionali.

Per il commercio di scalo e cabotaggio saranno trattati come i sudditi e cittadini della nazione più favorita.

ART. 3.

I sudditi e cittadini di ciascuna delle due alte parti contraenti potranno reciprocamente entrare con piena libertà in qualunque parte dei territorii rispettivi, risiedervi, viaggiare, commerciare all'ingrosso ed al minuto, prendere in affitto e possedere magazzini e botteghe di cui abbisognino, effettuare trasporti di merci o di danaro, ricevere consegne tanto dall'interno, come dall'estero, senza che si possano in verun caso assoggettare a contribuzioni sia generali, che locali, nè ad imposte od obblighi di qualsiasi specie, se non a quelle che siano stabilite o possano stabilirsi sopra i nazionali.

Saranno intieramente liberi di fare da per sè stessi i loro affari, di presentare alle dogane le loro proprie dichiarazioni, o di farsi aiutare da chi più loro convenga, col nome di mandatarii, fattori, agenti, consegnatarii, interpreti o qualunque altro sia per la compra, che per la vendita dei loro effetti, beni o merci, come per caricare, scaricare e spedire i loro bastimenti.

Avranno il diritto di disimpegnare le funzioni di cui siano incaricati dai loro compatrioti, da forestieri o da nazionali, in qualità di mandatarii, fattori, agenti, consegnatarii od interpreti, nè in verun caso saranno sottomessi ad altre contribuzioni od imposte che a quelle alle quali siano soggetti i nazionali, o i cittadini, o sudditi della nazione più favorita.

Godranno di egual libertà in tutte le loro compre e vendite per fissare il prezzo di effetti, merci ed oggetti qualunque essi sieno, sia che siano stati importati, sia che vengano destinati all'esportazione.

Ben inteso però che in tutto ciò si dovranno conformare alle leggi e regolamenti del paese.

ART. 4.

I sudditi e cittadini dell'una e dell'altra parte contraente

(125)

godranno nei due Stati della più completa e costante protezione nelle loro persone e proprietà.

Avranno libero accesso ai tribunali di giustizia per far valere o difendere i loro diritti. A tale effetto potranno impiegare in qualunque circostanza gli avvocati, procuratori od agenti di ogni classe che essi stessi eleggessero.

Avranno facoltà di essere presenti alle udienze, dibattimenti e sentenze dei tribunali nelle cause nelle quali fossero interessati, come pure di assistere alle informazioni, esami e deposizioni di testimoni che possano aver luogo in occasione dei giudizi medesimi, semprechè le leggi dei rispettivi paesi permettano la pubblicità di tali atti. Godranno infine a questo riguardo degli stessi diritti e privilegi che i nazionali, e saranno soggetti alle stesse condizioni che a questi ultimi sieno imposte.

ART. 5.

I sudditi sardi nel Salvador ed i salvadoreni negli Stati di S. M. il Rè di Sardegna saranno esenti da ogni servizio personale tanto negli eserciti di terra o di mare, come nelle guardie o milizie nazionali, e da tutte le contribuzioni straordinarie di guerra, imprestiti forzosi, requisizioni o servizi militari di qualunque specie. In ogni altro caso non potranno essere sottoposti per causa dei loro beni mobili od immobili ad altri carichi, esazioni od imposte, che a quelli che si percepiscano dai nazionali, o sudditi, o cittadini della nazione più favorita.

Neppure potranno essere ritenuti od espulsi, e neanche essere mandati da un punto all'altro del paese per misure di polizia o di governo, senza indizi o motivi gravi, e di tal natura che turbino la pubblica quiete; nè si procederà a siffatta misura prima che i motivi ed i documenti e prove all'appoggio siano stati comunicati agli agenti diplomatici o consolari della loro rispettiva nazione. Oltre a ciò si dovrà concedere agli incolpati il tempo moralmente necessario per presentare o far presentare al Governo del paese i loro mezzi di difesa.

S'intende che le disposizioni di quest'articolo non sono applicabili alle condanne a deportazione od espulsione dal territorio che possano essere pronunziate dai tribunali dei rispettivi paesi, in base alle leggi e forme stabilite, contro i sudditi o cittadini dell'uno dei due. Tali condanne avranno esecuzione secondo le forme stabilite dalle rispettive legislazioni.

ART. 6.

I sudditi o cittadini d'ambi gli Stati non potranno essere sottoposti rispettivamente ad alcun sequestro, nè i loro bastimenti, carichi, merci od effetti venir trattenuti per una spedizione militare qualsiasi o per qualunque servizio pubblico, senza che siasi fissata preventivamente dalle parti interessate, o da periti nominati da esse, una indennità sufficiente in tutti i casi, secondo l'uso, e per tutti i pregiudizi,

perdite, ritardi e danni che occasioni il servizio a cui sieno sottoposti, o che ne potessero da esso risultare.

(125)

ART. 7.

I sudditi sardi cattolici godranno nella repubblica del Salvador, relativamente alla religione ed al culto, di tutte le guarentigie, libertà e protezione di cui godono i nazionali; ed i salvadoreni godranno ugualmente negli Stati di S. M. il Re di Sardegna delle stesse guarentigie, libertà e protezione che i nazionali.

I sudditi sardi che professino altro culto, ed abitino la repubblica del Salvador, non saranno inquietati, nè molestati in modo alcuno per causa di religione; ben inteso che dovranno rispettare la religione ed il culto del paese e le leggi che gli siano relative.

ART. 8.

I sudditi e cittadini di ciascuna delle parti contraenti avranno diritto di possedere nei territorii rispettivi dell'altra ogni qualità di beni mobili ed immobili; quello di usufruirne in piena libertà, come pure di disporre dei medesimi come loro convenga, per vendita, donazione, permuta, testamento od in qualunque altra guisa. Ugualmente i sudditi o cittadini di uno dei due Stati, che siano eredi di beni situati nell'altro Stato, potranno succedere senza impedimento in quella parte di detti beni che loro sia devoluta *ab intestato*, o per testamento, colla facoltà di disporre dei medesimi a loro arbitrio, salvo che pagheranno gli stessi diritti di vendita, successione o qualsiasi altro che in simil caso pagherebbero i nazionali.

ART. 9.

Se (ciò che Dio non permetta) venisse a rompersi la pace fra le due alte parti contraenti, si concederà dall'una e dall'altra parte un termine di mesi sei, per lo meno, ai commercianti che si trovino sulle coste, e quel di un anno a quelli che si trovino stabiliti nell'interno del paese, per regolare i loro affari e disporre delle loro proprietà. Oltre a ciò sarà loro dato un salvocondotto per imbarcarsi nel porto che essi stessi indichino, a loro volontà, purchè non sia occupato dal nemico o da lui assediato, e che la propria sicurezza, o quella dello Stato, non si opponga a che vadano a quel porto; nel qual caso si dirigeranno dove e come meglio si possa.

Tutti gli altri sudditi e cittadini che abbiano uno stabilimento fisso e permanente negli Stati rispettivi, per l'esercizio di qualsiasi professione od industria, potranno conservare i loro stabilimenti e continuare nell'esercizio delle loro professioni ed industrie senza essere inquietati in modo alcuno, e si lascerà loro il possesso pieno ed intiero della loro libertà e dei beni, sempre che non contravvengano alle leggi del paese.

ART. 10.

Le proprietà o beni di qualunque specie dei sudditi o cittadini rispettivi non saranno, in alcun caso di guerra o collisione fra le due nazioni, soggette a sequestro od impedimento,

nè ad altri carichi od imposte che a quelli che si esigano dai nazionali. Nè si potranno sequestrare o confiscare a pregiudizio dei sudditi o cittadini rispettivi le somme che loro sieno dovute dai privati, i fondi pubblici e le azioni di banca o di società che loro appartengano.

ART. 11.

I commercianti sardi nel Salvador e i commercianti salvadoreni negli Stati di S. M. il Re di Sardegna godranno per il loro commercio di tutti i diritti, libertà e franchigie che siano concessi o si concedano in avvenire ai sudditi o cittadini della nazione più favorita.

In conseguenza i diritti di importazione imposti negli Stati di S. M. il Re di Sardegna sopra i prodotti del suolo o dell'industria del Salvador, e nel Salvador sopra i prodotti del suolo o dell'industria degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, non potranno esser diversi o più elevati di quelli a cui siano soggetti gli stessi prodotti della nazione più favorita. Lo stesso principio si osserverà per l'esportazione.

Nè avrà luogo, nel reciproco commercio dei due paesi, veruna proibizione o restrizione nella importazione od esportazione di qualunque articolo, se la medesima non si estende ugualmente a tutte le altre nazioni; le formalità che possano esigersi per giustificare l'origine e la provenienza delle merci rispettivamente importate nell'uno dei due Stati saranno parimente quelle comuni a tutte le altre nazioni.

ART. 12.

I bastimenti sardi che approdino nei porti del Salvador o ne escano, ed i bastimenti del Salvador al loro arrivo o partenza dagli Stati di S. M. il Re di Sardegna, non saranno soggetti a diritti di tonnello, fano, porto, pilotaggio, quarantena od altri che affettino il corpo del bastimento, diversi o più elevati di quelli a cui siano rispettivamente soggetti i bastimenti nazionali.

I diritti di tonnello, e gli altri che si percepiscono in ragione della capacità del bastimento, saranno pagati nel Salvador dai bastimenti sardi secondo il registro sardo del bastimento, e reciprocamente.

ART. 13.

I bastimenti sardi nel Salvador ed i bastimenti del Salvador negli Stati di S. M. il Re di Sardegna potranno scaricare una parte del loro carico nel porto dove prima approdino; e passare in seguito col rimanente agli altri porti dello stesso Stato, sia per ultimare lo scarico, sia per completare il carico di ritorno, non pagando in ciascun porto diritti altri o più elevati di quelli che pagherebbero i bastimenti nazionali in circostanze analoghe.

ART. 14.

I bastimenti appartenenti a sudditi o cittadini d'una delle due parti contraenti che naufraghino o sieno gettati sulle coste dell'altra, o che per conseguenza di entrata forzosà o di avaria provata giungano ai porti o tocchino le coste dell'altra,

non saranno soggetti ad alcun diritto di navigazione, qualunque sia il nome sotto il quale siano stabiliti, salvo i diritti di pilotaggio, faro ed altri della stessa natura, che rappresentino il salario dei servizi prestati dall'industria privata, semprechè tali bastimenti non effettuino carico o scarico di merci.

Tuttavia sarà permesso agli stessi di trasportare su altri bastimenti o collocare a terra e riporre nei magazzini tutto o parte del loro carico, per evitare la perdita delle merci, senza che possano da loro esigersi altri diritti che quelli relativi al nolo dei bastimenti, fitto dei magazzini ed uso dei cantieri pubblici che sieno necessari per depositare le merci e riparare le avarie del bastimento. Loro sarà pure concessa ogni facilitazione e protezione a tale effetto, come anche per procurarsi viveri e porsi in istato di proseguire il viaggio senza impedimento alcuno.

ART. 15.

Saranno considerati come sardi nel Salvador e come salvadoreni negli Stati di S. M. il Re di Sardegna tutti i bastimenti che navighino sotto le bandiere rispettive, muniti della patente e degli altri documenti stabiliti dalle legislazioni dei due Stati per giustificare la nazionalità dei bastimenti mercantili.

ART. 16.

I bastimenti, merci ed effetti appartenenti ai sudditi e cittadini rispettivi, che sieno presi dai pirati nei limiti della giurisdizione d'una delle due parti contraenti, o in alto mare, e che fossero condotti a porti, fiumi, rade o baie sotto il dominio dell'altra, o incontrati nei medesimi, saranno consegnati ai loro proprietari, pagando, se vi è luogo, le spese di riacquisto che sieno determinate dai tribunali competenti, quando il diritto di proprietà sia stato provato nauti i tribunali medesimi per reclamo che dovrà farsi dentro il termine di un anno dalle parti interessate o loro procuratori, o dagli agenti dei rispettivi Governi.

ART. 17.

I bastimenti da guerra di una delle due parti contraenti potranno entrare, dimorare e raddobbarsi nei porti dell'altra, ove l'accesso ne sia consentito alla nazione più favorita, e saranno colà soggetti alle stesse regole e godranno degli stessi vantaggi che la nazione più favorita.

ART. 18.

Se succedesse che una delle due parti contraenti fosse in guerra con una terza potenza, l'altra parte non potrà in caso alcuno autorizzare i suoi nazionali a prendere od accettare commissione o patente di corso per agire ostilmente contro la prima, o per inquietare il commercio e le proprietà dei suoi sudditi e cittadini.

ART. 19.

Le due alte parti contraenti adottano nelle loro mutue relazioni i principii seguenti:

(125)

- 1° Il corso è e viene abolito ;
 2° La bandiera neutra cuopre la merce nemica, ad eccezione del contrabbando di guerra ;
 3° La merce neutra, ad eccezione del contrabbando di guerra, non può esser presa sotto bandiera nemica ;
 4° I blocchi, per essere obbligatorii, devono essere effettivi, vale a dire mantenuti da una forza sufficiente per impedire realmente l'accesso al territorio del nemico.

Oltre a ciò rimanè convenuto che la libertà della bandiera garantisce pure quella delle persone, e che gl'individui appartenenti ad una potenza nemica, che fossero incontrati a bordo di un bastimento neutro, non potranno essere fatti prigionieri, a meno che siano militari ed in quel momento al servizio del nemico.

Le due alte parti contraenti non applicheranno questi principii ad altre potenze fuorchè a quelle che egualmente li riconoscano.

ART. 20.

Nel caso che l'una delle parti contraenti fosse in guerra, e che i suoi bastimenti dovessero esercitare il diritto di visita in mare, rimane convenuto che, se incontrano un bastimento appartenente all'altra parte che resti neutrale, i primi si manterranno fuori del tiro di cannone, e che potranno mandare nelle loro lance unicamente due persone incaricate di procedere alla visita delle carte relative alla sua nazionalità e carico. I comandanti saranno responsabili di qualunque vessazione od atto di violenza che commettano o lascino commettere in tale occasione.

Si conviene egualmente che in niun caso la parte neutrale potrà essere obbligata a passare a bordo del bastimento che visita nè per far vedere le sue carte, nè per altra qualunque causa.

La visita non sarà permessa se non che a bordo dei bastimenti che navighino senza scorta. Basterà, quando vadano scortati, che il comandante dichiari verbalmente, e sulla sua parola d'onore, che i bastimenti posti sotto la sua protezione e protetti dalla sua forza appartengono allo Stato la cui bandiera inalberano, e che dichiarino pure, quando tali bastimenti abbiano per destinazione un porto nemico, che non portano contrabbando di guerra.

ART. 21.

Nel caso che l'uno dei due paesi sia in guerra con qualunque altra potenza, i sudditi o cittadini dell'altro paese potranno continuare il loro commercio e navigazione con questa potenza, eccettochè colle città o porti che siano realmente assediati o bloccati, senza che perciò questa libertà di commercio possa in nessun caso estendersi agli articoli che si reputano contrabbando di guerra, tali come le bocche ed armi da fuoco, armi bianche, proiettili, polvere, salnitro, oggetti di fornitura militare ed ogni strumento qualsiasi destinato ad uso di guerra.

In nessun caso potrà essere preso, catturato e condannato un bastimento mercantile di proprietà di sudditi o cittadini di uno dei due paesi che abbia avuto le sue spedizioni per un porto bloccato da forze dell'altro Stato, se previamente non gli sia stata fatta una notificazione o significazione della esistenza del blocco da qualche bastimento che formi parte della squadra o divisione bloccante; ed affinché non possa allegarsi una pretesa ignoranza di fatto, e che il bastimento che sia stato debitamente avvertito sia nel caso di dover essere catturato, se in seguito viene a presentarsi innanzi allo stesso porto mentre pur dura il blocco, il comandante del bastimento da guerra che primo lo riconosca dovrà apporre il suo *visto* sulle carte di quel bastimento, indicando il giorno, il luogo o la latitudine in cui lo abbia visitato e fatta la notificazione anzidetta colle formalità che la stessa esige.

ART. 22.

Ciascuna delle due alte parti contraenti potrà stabilire consoli nei domini e territori dell'altra, onde proteggere il commercio; però questi agenti non entreranno in esercizio delle loro funzioni, nè godranno dei diritti, privilegi ed immunità inerenti alla loro carica, senza aver previamente ottenuto l'*exequatur* dal Governo locale; riservandosi questi il diritto di determinare le residenze, nelle quali gli convenga ammetter consoli. Ben inteso che sotto tale rapporto i Governi non vi opporranno rispettivamente restrizione alcuna che non sia comune nel loro paese a tutte le nazioni.

ART. 23.

I consoli generali, consoli, vice-consoli e delegati consolari, come pure gli applicati, i cancellieri e segretari addetti alla loro missione, godranno nei due paesi di tutti i privilegi, esenzioni ed immunità che possano essere concessi nella loro residenza agli agenti dello stesso rango della nazione più favorita, e specialmente della esenzione di alloggi militari e di tutte le tasse dirette, così personali, come mobiliari o suntuarie, eccetto che siano cittadini del paese in cui risiedono, o che abbiano proprietà, o sieno possessori di beni stabili situati nello stesso, o che infine si occupino di commercio, nei quali casi saranno soggetti alle stesse tasse, carichi od imposte che gli altri privati.

Tali agenti godranno in tutti i casi della immunità personale, nè potranno essere detenuti, nè posti in giudizio o carcerati, se non nei casi di atroce reato; e qualora sieno negozianti, potranno essere detenuti in carcere per i debiti unicamente contratti per causa commerciale, e non mai per causa civile.

I suddetti agenti potranno collocare sulla porta esterna della loro casa un quadro collo stemma della loro nazione ed una iscrizione che dica: *Consolato di Sardegna* o *Consolato del Salvador*; e potranno pure spiegare nei giorni di feste pubbliche o nazionali la bandiera del loro paese sulla casa

(125) consolare. Però questi segni esteriori non s'intenderanno mai costituire il diritto d'asilo.

I consoli generali, consoli, vice-consoli e delegati consolari, come pure gli applicati consolari, cancellieri e segretari addetti alla loro missione, non potranno essere citati a comparire nanti i tribunali del paese della loro residenza; e quando l'autorità giudiziaria abbia necessità di ricevere dai medesimi qualche informazione giuridica dovrà domandarla loro per iscritto o passare al loro domicilio per prenderla di viva voce.

In caso di morte, impedimento od assenza dei consoli generali, consoli, vice-consoli e delegati consolari, gli applicati consolari, cancellieri o segretari saranno ammessi di pien diritto a disimpegnare interinalmente gli affari del consolato.

ART. 24.

Gli archivi ed in generale tutte le carte della cancelleria dei consolati rispettivi saranno inviolabili, e non potranno essere presi o visitati dall'autorità locale sotto qualsiasi pretesto ed in nessun caso.

ART. 25.

I consoli generali e consoli rispettivi avranno la facoltà di stabilire vice-consoli, delegati consolari od agenti nelle diverse città, porti o luoghi del loro distretto consolare, quando il bene del servizio che fu loro affidato lo esiga, salva però sempre l'approvazione e l'*exequatur* del Governo locale. Tali agenti potranno essere nominati fra i cittadini o sudditi dei due Stati od anche fra i forastieri.

ART. 26.

I consoli rispettivi potranno al decesso dei loro nazionali morti senza testamento o senza avere nominato esecutori testamentari:

1° Apporre i sigilli, o d'ufficio od a richiesta delle parti interessate, sopra i mobili e le carte del defunto, prevenendo anteriormente di detta operazione l'autorità locale competente che potrà assistervi e, se lo crede conveniente, incrociare anche i suoi a quelli posti dal console; in questo caso i doppi sigilli non saranno tolti che d'accordo.

2° Stendere pure in presenza dell'autorità locale competente, ove essa crede dovervi intervenire, l'inventario della successione.

3° Far procedere, secondo l'uso del paese, alla vendita degli effetti mobiliari appartenenti alla successione, quando i detti mobili si possano col tempo deteriorare, o che il console creda utile la loro vendita agli interessi degli eredi del defunto.

4° Amministrare o liquidare personalmente o nominare sotto la propria responsabilità un agente per amministrare e liquidare la detta successione, senza che per altra parte l'autorità locale possa intervenire in queste nuove operazioni.

Però i consoli anzidetti saranno obbligati di far annunziare la morte dei loro nazionali in uno dei giornali che si pubblicano nell'estensione del loro distretto, e non potranno fare la consegna della successione e suo prodotto agli eredi legittimi e loro mandatari, se non dopo aver fatto soddisfare tutti i debiti che il defunto avesse contratto nel paese, o fino a che sia trascorso un anno dalla data della pubblicazione della morte, senza che reclamo alcuno sia stato presentato contro la successione.

ART. 27.

I consoli rispettivi saranno incaricati esclusivamente della polizia interna dei bastimenti mercantili della loro nazione, e le autorità locali non potranno intervenirvi, a meno che i disordini sopraggiunti non siano di tal natura che conturbino la pubblica tranquillità sia in terra, sia a bordo dei bastimenti.

Però in tutto ciò che riguarda la polizia dei porti, il carico e scarico dei bastimenti, la sicurezza dei beni, delle merci ed effetti, i sudditi e cittadini dei due Stati saranno rispettivamente soggetti alle leggi e regolamenti locali.

ART. 28.

I consoli rispettivi potranno far arrestare e mandare a bordo, od al loro paese, i marinai che fossero disertati dai bastimenti della loro nazione. A tale effetto si dirigeranno per iscritto alle autorità locali competenti, e giustificheranno colla esibizione del registro del bastimento o ruolo dell'equipaggio, o se il bastimento anzidetto fosse partito, colla copia delle carte medesime, debitamente da loro certificata, che le persone reclamate facevano parte di detto equipaggio. Dietro questa domanda così giustificata, la consegna non potrà negarsi; sarà loro dato oltre a ciò ogni aiuto ed assistenza per la ricerca ed arresto di detti disertori, i quali saranno pure detenuti e custoditi nelle prigioni del paese, a domanda e per conto dei consoli, fino a che questi agenti abbiano incontrato occasione di consegnarli a chi spetta, o farli partire. Ciò non ostante, se non si presentasse questa occasione entro il termine di mesi tre, dal giorno dell'arresto, i disertori saranno posti in libertà, e non potranno più venire arrestati per la stessa causa.

ART. 29.

Semprechè non siasi fatte stipulazioni contrarie fra gli armatori, caricatori ed assicuratori, le avarie che i bastimenti dei due paesi abbiano sofferto in mare, viaggiando per i porti rispettivi, saranno regolate dai consoli della propria nazione, a meno che gli abitanti dei paesi dove risiedono i consoli siano interessati nelle avarie, poichè in tal caso esse dovranno esser regolate dalle autorità locali, se pure non si addivenga ad amichevole componimento fra le parti.

ART. 30.

Tutte le operazioni relative al salvataggio dei bastimenti sardi naufragati od investiti sulle coste del Salvador saranno dirette dai consoli di Sardegna, e reciprocamente i consoli

del Salvador dirigeranno le operazioni relative al salvamento dei bastimenti della loro nazione naufragati od investiti sulle coste degli Stati di S. M. il Re di Sardegna.

L'intervenzione delle autorità locali avrà luogo solamente per mantenere l'ordine e garantire gli interessi delle persone impiegate al salvataggio, se sono straniere agli equipaggi naufragati, e per assicurare l'esecuzione delle disposizioni che devono osservarsi per l'entrata e la sortita delle merci salvate. In assenza e fino all'arrivo dei consoli, vice-consoli od altri agenti consolari, le autorità locali dovranno prendere le misure necessarie per la protezione degli individui e la conservazione degli effetti naufragati. Le mercanzie salvate non saranno soggette ad alcun diritto di dogana, eccettochè siano ammesse al consumo interno.

ART. 51.

È finalmente convenuto fra le due alte parti contraenti che, indipendentemente dalle stipulazioni che precedono, gli agenti diplomatici e consolari, i sudditi e cittadini d'ogni classe, i bastimenti e le merci dell'uno dei due Stati, godranno nell'altro, di pien diritto, delle franchigie, privilegi e qualunque immunità consentite o che si consentiranno in favore della nazione più favorita, intendendosi ciò gratuitamente, se la concessione fosse gratuita, e collo stesso compenso, se la concessione fosse condizionale.

Si conviene però che, parlando della nazione più favorita, la nazione spagnuola e le ispano-americanhe non dovranno servire di termine di paragone, quand'anche si conceda loro qualche privilegio dal Salvador in materia di commercio.

ART. 52.

Nel caso in cui una delle parti contraenti giudichi essere stata violata a suo pregiudizio una qualche stipulazione del presente trattato, essa dovrà tosto dirigersi all'altra parte una esposizione dei fatti, unitamente ad una domanda di riparazione, accompagnata dai documenti e prove necessarie per stabilire la legalità della querela, e non potrà autorizzare atti di rappresaglia, nè cominciare ostilità, finchè non le sia stata negata o differita arbitrariamente la chiesta riparazione.

ART. 53.

Il presente trattato durerà dieci anni a partire dal giorno dello scambio delle ratifiche, e se dodici mesi prima della scadenza di questo termine nè l'una, nè l'altra parte annunzierà per mezzo di una dichiarazione ufficiale la sua intenzione di farne cessare gli effetti, il presente trattato sarà obbligatorio per un altro anno, e così successivamente finchè trascorra un anno dalla dichiarazione ufficiale suddetta.

ART. 54.

Il presente trattato, composto di trentaquattro articoli, sarà ratificato, e le ratifiche si scambieranno in Torino entro il termine di mesi sei, o prima se sarà possibile.

In fede di che i plenipotenziarii sovranominati lo hanno firmato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

(125)

Fatto in Torino addì ventisette del mese di ottobre dell'anno mille ottocento sessanta.

(L. S.) CARUTTI.

(L. S.) GIUSEPPE ANSALDI.

DICHIARAZIONE.

I sottoscritti plenipotenziari di Sua Maestà il Re di Sardegna e della repubblica del Salvador, nel firmare il trattato di amicizia, navigazione e commercio, per il quale sono stati autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno convenuto di fare la seguente dichiarazione, la quale rimarrà segreta in qualità di annessa al trattato suddetto, e che avrà la stessa forza e valore che se fosse compresa nel medesimo.

Si conviene che quando nell'articolo 31 del trattato che precede si stipula che nè la nazione spagnuola, nè le ispano-americane, potranno servire di termine di paragone, quando negli altri articoli del medesimo trattato si parla della nazione più favorita, la disposizione dell'articolo suddetto non impedirà che nel caso in cui dalla repubblica del Salvador si facesse qualche concessione particolare alla Spagna in favore dei prodotti del suolo od industria di essa, siano queste concessioni gratuite, siano in compenso di altri vantaggi ugualmente speciali in favore dei prodotti della industria o del suolo del Salvador, gli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna, sia gratuitamente, sia in compenso di identiche concessioni, parteciperanno dei medesimi vantaggi.

In fede di che hanno firmato la presente dichiarazione e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto in Torino addì ventisette di ottobre dell'anno mille ottocento sessanta.

(L. S.) CARUTTI.

(L. S.) GIUSEPPE ANSALDI.

Noi, avendo veduto ed esaminato il qui sovrascritto trattato d'amicizia, commercio e navigazione, ed approvandolo in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettato, ratificato e confermato, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarlo e di farlo inviolabilmente osservare.

(126)

In fede di che noi abbiamo firmato di nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il gran sigillo delle nostre armi.

Dato in Torino addì quattordici del mese di aprile l'anno del Signore mille ottocento sessant'uno e del regno nostro il decimoterzo.

VITTORIO EMANUELE

Da parte del Re :

*Il presidente del Consiglio,
ministro segretario di Stato per gli affari esteri*
C. CAVOUR.

Per copia conforme all'originale :

Il segretario generale del Ministero degli affari esteri
CARUTTI.